

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5533 del 02/12/2019
Oggetto	OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1408 DEL 24.04.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AUTORIZZAZIONE UNICA N. 974 DEL 22.03.2013, PAS N. 991824141 DEL 21.11.2013, AUTORIZZAZIONE UNICA N. 3578 DEL 04.12.2014, PAS N. 8 DEL 10.06.2016 E AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2016-4721 DEL 25.11.2016, RELATIVA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO "BIOGAS" DI POTENZIALITA' PARI A 999 KWE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SANT'ALBERTO, VIA CHIAVICA FENARIA SNC. - AGRIBRYO S.R.L. CONSORTILE AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN CORSO MATTEOTTI 39, COMUNE DI LUGO (RA) - P. IVA 02411020395
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5721 del 02/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1408 DEL 24.04.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AUTORIZZAZIONE UNICA N. 974 DEL 22.03.2013, PAS N. 991824141 DEL 21.11.2013, AUTORIZZAZIONE UNICA N. 3578 DEL 04.12.2014, PAS N. 8 DEL 10.06.2016 E AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2016-4721 DEL 25.11.2016, RELATIVA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO "BIOGAS" DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ SANT'ALBERTO, VIA CHIAVICA FENARIA SNC. - AGRIBRYO S.R.L. CONSORTILE AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN CORSO MATTEOTTI 39, COMUNE DI LUGO (RA) - P. IVA 02411020395

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- in data 30.07.2019 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del legale rappresentante della Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola con sede legale in Corso Matteotti n. 39 in Comune di Lugo (RA), P. IVA 02411020395, per il rilascio del provvedimento di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 1408 del 24.04.2012 e successive modifiche e integrazioni rilasciate con Autorizzazione Unica n. 974 del 22.03.2013, PAS n. 991824141 del 21.11.2013, Autorizzazione Unica n. 3578 del 04.12.2014, PAS n. 8 del 10.06.2016 e Autorizzazione Unica DET-AMB-2016-4721 del 25.11.2016, per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenza pari a 999 kWe sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Chiavica Fenaria snc;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al D.M. 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita: "*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*";
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti con protocollo PG 2019/120041 del 30.07.2019;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 30.07.2019;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica*”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - “*La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - “*L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - “*per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.*”
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*”;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas “*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)*” e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*”;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

PRESO ATTO del decorso del termine di legge in assenza di comunicazione in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni”, da parte della Prefettura di Ravenna (PR_RAUTG_Ingresso 0057187_20190731 e successiva comunicazione di avvio accertamento acquisita agli atti con PG 2019/154107 del 8.10.2019) per la Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola con sede legale in Corso Matteotti n. 39 in Comune di Lugo (RA), P. IVA 02411020395, accertata l'impossibilità da parte di ARPAE di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, considerata la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

VISTE le autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e smi a firma dei Sig.ri Mirco Capra, Giovanni Giambi, Roberto Andalo', Clemente Di Placido, Rudy Maiani in qualità di soci della Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola con sede legale in Corso Matteotti n. 39 in Comune di Lugo (RA), acquisite agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna in data 27.11.2019 con PG 2019/182639, presentata ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e smi;

VISTE le autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e smi a firma dei

RITENUTO che l'autorità competente può procedere al rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4bis del D.Lgs. 159/11;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016 e del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ha comunicato, con nota PG 2019/123477 del 06.08.2019 l'avvio del procedimento e indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria Semplificata, in modalità asincrona;

- la documentazione progettuale è stata resa disponibile con accesso telematico agli Enti chiamati ad esprimersi all'interno della Conferenza dei Servizi, stabilendo il termine perentorio di 15 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento, entro il quale dovevano essere inoltrate le eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti all'Autorità competente e pertanto fissato per il 23.08.2019;
- è stato individuato il termine perentorio non superiore a 45 gg dal ricevimento della comunicazione di avvio entro il quale le Amministrazioni dovevano rilasciare le proprie determinazioni, pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato e congruamente motivato;
- è stata stabilita inoltre la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi Simultanea (modalità sincrona) di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi, da svolgersi entro dieci giorni dal termine perentorio di conclusione della Conferenza dei Servizi Decisoria Semplificata;
- ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PG 2019/127945 del 14.08.2019, ha inoltrato alla Ditta la richiesta di integrazioni con attestazione della contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- il giorno 11.09.2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con PG 2019/140742 del 12.09.2019; le stesse sono state rese disponibili attraverso un link dedicato a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi Decisoria Semplificata e con nota PG 2019/142074 del 16.09.2019 è stata fissato il termine perentorio del 10.10.2019 agli Enti per il rilascio del parere di competenza;
- con la medesima nota PG 2019/142074 del 16.09.2019 è stata stabilita inoltre la data dell'eventuale seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria Simultanea in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter da svolgersi il giorno 24.10.2019;
- in data 04.10.2019 con PG 2019/152837 è stata acquisita agli atti documentazione integrativa volontaria inerente la trasmissione delle planimetria della rete fognaria Allegato 2 Tavola 2 – ottobre 2019;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni i pareri di competenza degli Enti chiamati ad esprimersi, come di seguito riportati e conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2019/23006:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PG 2019/125653 del 08.08.2019	Vista la documentazione allegata all'istanza in oggetto e sentito il parere del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, si rileva che nulla osta all'istanza in oggetto. Poiché però l'intervento risulta già realizzato in assenza di titolo edilizio, per quanto riguarda la conformità edilizio-urbanistico, è necessario presentare una SCIA in sanatoria, come indicato nel parere del SUE allegato alla presente.	Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed Energia

	<p>In merito alla richiesta di verifica di ARPAE SAC sull'oggetto della presente, pervenuta al PG 151071 del 06.08.19 e a questo servizio e-mail nella stessa data e visti i documenti di cui al riferimento indicato nella lettera di ARPAE, si precisa quanto segue.</p> <p>Dai grafici risulta evidente che trattasi di un impianto tecnologico e come tale soggetto a SCIA edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 15/13 e s.m.i.</p> <p>E tuttavia leggendo quanto riportato nella relazione tecnica: Con comunicazione a mezzo pec del 04/08/2017 Agribryo ha comunicato l'installazione di una apparecchiatura sperimentale per il trattamento del digestante per un periodo di tempo di 6 mesi. Con comunicazione a mezzo pec del 08/02/2018 ARPAE SAC ha prorogato il periodo di prova fino al 31/08/2018. Agribryo ha comunicato ulteriore comunicazione di proroga del periodo di prova in data 10/9/2018 fino al 31/12/2018. Con la presente istanza di modifica non sostanziale Agribryo intende confermare la installazione definitiva dell'apparecchiatura in oggetto e visionando le foto allegate alla stessa relazione, risulta che tale impianto è già stato installato senza titolo edilizio e pertanto, per quanto riguarda la conformità edilizio-urbanistico, è necessario presentare una SCIA in sanatoria.</p> <p>Occorre quindi ripresentare i moduli regionali 1 e 2 con l'esatta indicazione della tipologia della pratica ed anche la scansione del bonifico riguardante la sanzione di Euro 2.000,00 (punto d.2.2.1 del modulo 1): il bonifico dovrà recare il nr. di CRO, attestante l'avvenuto versamento e dovrà essere indicato esclusivamente il comune come soggetto beneficiario (COMUNE DI RAVENNA – ONERI DI URBANIZZAZIONE – COSTO DI COSTRUZIONE – RA) e la causale del versamento (n° di protocollo generale, sanzione); le coordinate bancarie per effettuare i bonifici a favore del Comune di Ravenna sono le seguenti: IBAN IT 85 D 06270 13100 CC0000114005.</p>	
<p>PG 2019/156034 del 10.10.2019</p>	<p>Relazione Tecnica La Agribryo società consortile agricola con sede in Comune di Lugo, Corso Matteotti n. 39 ed impianto in località Savarna, Comune di Ravenna, Via Chiavica Fenaria snc, ha ottenuto, con</p>	<p>ARPAE - ST Distretto di Ravenna</p>

Provvedimento n. 1408 del 24/04/2012, autorizzazione poi modificata dai provvedimenti n. 974 del 22/03/2013, n. 3578 del 04/12/2014. Sono intervenute poi alcune PAS negli anni definire gli interventi infrastrutturali richiesti.

Nel 2017 la Agribryo, ha poi avviato una sperimentazione con apparecchiatura innovativa (mulino) per il trattamento del digestante, finalizzato rendere più aggredibile dai batteri le matrici alimentate al digestore ed ottimizzare la resa in biogas (metano).

La sperimentazione si è protratta fino ad oggi, l'istanza presentata mira a rendere definitiva l'installazione del sistema sperimentato.

“L'impianto, installato sul digestore primario, ha la funzione di facilitare il processo di digestione anaerobica delle fibre presenti nel digestante all'interno del digestore e quindi a parità di volume, ridurre il tempo necessario per la completa trasformazione della sostanza organica volatile in biogas. L'attività di macinazione avviene all'interno di un mulino per mezzo di corpi macinanti costituiti da sfere di allumina: il mulino, ruotando, determina gli urti tra i diversi corpi macinanti che schiacciano tra di loro la biomassa. Il mulino funziona in continuo. La biomassa viene pompata all'interno del mulino mediante una pompa che la preleva dal digestore primario. Si stima un tempo di permanenza della biomassa all'interno del mulino di circa un minuto. La biomassa fuoriesce dal mulino per trascinamento, andando ad accumularsi in un serbatoio polmone da cui viene pompata nuovamente all'interno del medesimo digestore da cui è stata prelevata. Sia il mulino che il serbatoio polmone presentano un portellone di ispezione. Il costruttore stima una frequenza di apertura di tali portelloni di una volta ogni due mesi per un totale di 50 ore all'anno. L'apertura del portellone del mulino viene effettuata al fine di reintegrare i corpi macinanti che si sono consumati, mentre quella del portellone del serbatoio polmone per il recupero di eventuali corpi macinanti che trascinano dal mulino insieme alla biomassa.”

La tecnica dello sminuzzamento dei substrati per ottenere una biomassa più aggredibile dai batteri è stata sperimentata in questi anni anche in fase solida sulla biomassa t.q. insilata usando degli

	<p>estrusori, lo scopo è sempre quello di rendere maggiormente disponibile alla degradazione la parte più fibrosa della biomassa insilata. La macinazione ad umido attraverso un mulino a palle di derivazione ceramica, del digestante estratto dal sistema primario è una tecnica che si inserisce anche essa nel contesto di ottimizzazione degli impianti a biogas.</p> <p>Visto quanto sopra lo Scrivente Servizio esprime parere favorevole alla installazione fissa del sistema proposto.</p> <p>Si propone/prescrive che nelle fasi di discontinuità dell'uso del mulino e durante la manutenzione programmata vengano messe in campo azioni per contenere le potenziale dispersioni del "digestante" dalle tenute, dalle valvole e dai portelloni di ispezione.</p> <p>Si presume inoltre che l'Azienda abbia valutato nel tempo che il degrado delle palle di allumina non incida significativamente sui possibili depositi che si possono formare nel tempo all'interno dei biodigestori.</p>	
<p>PG 2019/155059 del 09.10.2019</p>	<p>In merito alla richiesta di verifica di ARPAE SAC di cui all'oggetto ed alla ns. precedente comunicazione di richiesta d'integrazione in data 07/08/19; Visti i nuovi documenti integrativi pervenuti a questo servizio con e-mail del 25/09/19; Considerato che è stata presentata una CILA in sanatoria telematica in luogo della prevista SCIA in sanatoria con riferimento alla specifica modalità di autorizzazione per l'installazione sperimentale dell'impianto e che pertanto è stata scelta la lettera c-octies) del comma 4 dell'art. 7 della L.R. 15/13 e s.m.i. in quanto "altro" intervento non esattamente riconducibile agli elenchi di cui agli artt. 10, 13 e 17 della stessa L.R. 15/13 e s.m.i.; Considerato inoltre che le CILA, anche in sanatoria una volta registrata l'oblazione, ed in ottemperanza alle determinazioni dirigenziali n. 1610/18 e 1728/18 emanate ai sensi di quanto previsto nel comma 5 bis dell'art. 7 della L.R. 15/13 e s.m.i., sono soggette a campionamento; Con la presente si comunica che la CILA e la relativa documentazione sono state inserite nel programma VBG/SUE con il PG 182784 del 26/09/19 e che al momento, e comunque in assenza di campionamento, risultano validate dall'asseverazione del progettista Ing. Ennio</p>	<p>Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale – Servizio Sportello Unico per l'Edilizia</p>

	Spazzoli che, con l'asseverazione della pratica, assume l'incarico di esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale. Si veda altresì l'allegato estratto dei "movimenti" della suddetta CILA telematica.	
--	---	--

- la modifica proposta riguarda l'installazione di un impianto di macinazione del digestato composto da una pompa a lobi rotativi, un mulino a tamburo continuo, un serbatoio per la raccolta del digestato prodotto dal mulino, una pompa a lobi rotativi in uscita al mulino, una linea piping di trasferimento fluidi e un tritatore compatto a doppio albero per il taglio/frammentazione di sostanze grossolane e solidi in sospensione. L'impianto, già testato dalla Società presso l'impianto di biogas ha lo scopo di ridurre le dimensioni del substrato in fase di digestione prelevato attraverso una pompa a lobi di aspirazione dal digestore primario, con un passaggio al tritatore poi al mulino funzionante con sfere di alluminia a tenuta stagna al fine di incrementare l'efficienza di degradazione del digestato e conseguentemente di produzione di biogas. L'attività di macinazione avviene all'interno di un mulino per mezzo di corpi macinanti costituiti da sfere di allumina: il mulino, ruotando, determina gli urti tra i diversi corpi macinanti che schiacciano tra di loro la biomassa. Il mulino funziona in continuo. La biomassa viene pompata all'interno del mulino mediante una pompa che la preleva dal digestore primario. Si stima un tempo di permanenza della biomassa all'interno del mulino di circa un minuto. La biomassa fuoriesce dal mulino per tracimazione, andando ad accumularsi in un serbatoio polmone da cui viene pompata nuovamente all'interno del medesimo digestore da cui è stata prelevata. Sia il mulino che il serbatoio polmone presentano un portellone di ispezione. Il costruttore stima una frequenza di apertura di tali portelloni di una volta ogni due mesi per un totale di 50 ore all'anno. L'apertura del portellone del mulino viene effettuata al fine di reintegrare i corpi macinanti che si sono consumati, mentre quella del portellone del serbatoio polmone per il recupero di eventuali corpi macinanti che tracimano dal mulino insieme alla biomassa. L'impianto è progettato per trattare circa 40.000 m³ di digestato con una portata oraria media pari a 5 m³/h.
- ai fini del procedimento unico di modifica dell'autorizzazione unica è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, che è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC 2019/23006) di cui si elencano i documenti:

MODULISTICA e RELAZIONI					
Cod. documento	Nome documento	Rev.	Data doc	Protocollo	Prodotto da
-	Istanza modifica non sostanziale		Luglio 2019	PG 2019/120041	Agribryo Consortile Agricola
	C. I. Mirco Capra		Luglio 2019	PG 2019/120041	Agribryo Consortile Agricola
-	Distinta pagamento diritti di segreteria		Luglio 2019	PG 2019/120041	Agribryo Consortile Agricola

	1__antimafia		Luglio 2019	PG 2019/120041	Agribryo Consortile Agricola
All. 1 Elab. 1	Relazione tecnica	01	Settembre 2019	PG 2019/140742	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
All. 1 Elab. 2	Documentazione Fotografica	00	Luglio 2019	PG 2019/120041	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
All. 2 Tav. 1	Planimetria stato attuale, modificato e comparato	00	Luglio 2019	PG 2019/120041	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
All. 2 Tav. 2	Planimetria rete fognaria	00	Ottobre 2019	PG 2019/152837	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
All. 3 Tav 1	Progetto impianto elettrico	00	Luglio 2019	PG 2019/120041	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
	dichiarazione tecnico acustica rl.pdf		Settembre 2019	PG 2019/140742	Ing Raffaella Lombardi
	Lettera trasmissione integrazioni.pdf		Settembre 2019	PG 2019/140742	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
	modulo cila sanatoria.pdf		Settembre 2019	PG 2019/140742	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
	modulo asseverazione cila sanatoria.pdf	02	Settembre 2019	PG 2019/140742	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
	bonifico comune di ravenna-sanzione		Settembre 2019	PG 2019/140742	Agribryo Consortile Agricola
	Autocertificazioni antimafia componenti Società		Novembre 2019	PG 2019/182639	Agribryo Consortile Agricola
	Autocertificazione antimafia del revisore legale		Dicembre 2019	PG 2019/184924	Agribryo Consortile Agricola

DATO ATTO CHE:

- con specifico riferimento alla richiesta (ns. PG 2019/125653) del Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale – Servizio Sportello Unico per l’Edilizia, di presentazione di una SCIA in sanatoria si da atto che è stata presentata una CILA in sanatoria telematica in luogo della prevista SCIA in sanatoria per l’installazione sperimentale dell’impianto e che pertanto è stata scelta la lettera c-octies) del comma 4 dell’art. 7 della L.R. 15/13 e s.m.i. in quanto “altro” intervento non esattamente riconducibile agli elenchi di cui agli artt. 10, 13 e 17 della stessa L.R. 15/13 e s.m.i. con pagamento dell’oblazione prevista come attestato nel parere acquisito agli atti con PG 2019/155059 e trasmesso per conoscenza ad ARPAE SAC di Ravenna PG 2019/140742;
- durante i lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di macinazione del digestato;
- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile convenzionale dell'impianto, come definito dall'Allegato 1 del D.M. 06/07/2012, a far data dal rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1408 del 24/04/2012;

ACCERTATO CHE:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della D.G.P. n. 22 del 26.01.2011 il proponente ha in essere una polizza fidejussoria (aggiornata al tasso di inflazione programmata al 16.06.2016) n. 02900100000574 emessa da Euroins Insurance plc con sede in Sofia (Bulgaria cap 1592), Blvd Hristofor Kolumb, 43, codice IVASS 10907, numero di iscrizione II.00675 autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa operante in Italia, in regime L.P.S., (P. IVA 97825130582), avente come beneficiario ARPAE Direzione Regionale via Po, 5 40139 Bologna, e relativa alla dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi pari a € 161.149,18. La sopraccitata polizza fidejussoria risulta inoltre conforme a quanto disposto dalla DGG n. 55 del 15.04.2016 "*Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*";
- l’installazione del trituratore costituisce modifica dell’assetto strutturale dell’impianto, pertanto si ritiene necessario l’adeguamento degli importi della sopra citata polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, per un importo in incremento pari a 5.000,00 euro (dicansi Cinquemila/00 euro) così come approvato dalla Conferenza dei Servizi;
- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell’Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell’energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche all'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 24.11.2019, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	30.07.2019
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	14.08.2019
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	11.09.2019
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	24.11.2019

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Unica n. 1408 del 24.04.2012 e successive modifiche e integrazioni rilasciate con Autorizzazione Unica n. 974 del 22.03.2013, PAS n. 991824141 del 21.11.2013, Autorizzazione Unica n. 3578 del 04.12.2014, PAS n. 8 del 10.06.2016 e Autorizzazione Unica DET-AMB-2016-4721 del 25.11.2016 rilasciati alla Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola con sede legale in Corso Matteotti n. 39 in Comune di Lugo (RA), P. IVA 02411020395, per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenza pari a 999 kWe sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Chiavica Fenaria snc, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi Semplificata svoltasi in modalità asincrona e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica SINADOC n. 2019/23006) limitatamente all'installazione di un impianto di macinazione del digestato composto da una pompa a lobi rotativi, un mulino a tamburo continuo, un serbatoio per la raccolta del digestato prodotto dal mulino, una pompa a lobi rotativi in uscita al mulino, una linea piping di trasferimento fluidi e un tritratore compatto a doppio albero;

DI STABILIRE che tutte le prescrizioni/condizioni/obblighi indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati (Provvedimento n. 1408 del 24.04.2012 e successive modifiche ed integrazioni), per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

DI DARE ATTO che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione unica in modifica non sostanziale i seguenti elaborati:

- Allegato 1: Planimetria stato attuale, modificato, comparato Allegato 1 Tavola 1 rev 00 Luglio 2019;
- Allegato 2: Planimetria rete fognaria Allegato 2 Tavola 1 rev 00 ottobre 2019;

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

DI STABILIRE che entro 30 gg a far data dalla trasmissione del presente provvedimento di Autorizzazione Unica la Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola dovrà presentare un'appendice in aggiornamento alla polizza fidejussoria n. n. 02900100000574 emessa da Euroins Insurance plc con sede in Sofia (Bulgaria cap 1592), Blvd Hristofor Kolumb, 43, codice IVASS 10907, numero di iscrizione II.00675 autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa operante in Italia, in regime L.P.S., (P. IVA 97825130582), di **importo in incremento pari a 5.000,00 euro** (diconsi Cinquemila/00 euro);

DI STABILIRE che nelle fasi di discontinuità dell'uso del mulino e durante la manutenzione programmata vengano messe in campo azioni per contenere le potenziali dispersioni del digestato dalle tenute, dalle valvole e dai portelloni di ispezione. Tali azioni dovranno essere rendicontate nel report da trasmettersi entro il 15 febbraio ad ARPAE Servizio autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Comune di Ravenna;

DI STABILIRE che la Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola con sede legale in Corso Matteotti n. 39 in Comune di Lugo (RA), P. IVA 02411020395 dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2019/152837 del 04.10.2019 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Mirco Capra, in qualità di legale rappresentante della Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola con sede legale in Corso Matteotti n. 39 in Comune di Lugo (RA), P. IVA 02411020395 con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro):01180173083042 con data di emissione 02.10.2019;

DI DARE ATTO che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2019/23006);

DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

DI STABILIRE CHE il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;

DI STABILIRE CHE per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;

DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

DI DICHIARARE che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, non è stato rispettato a causa del mancato rilascio nei termini della comunicazione in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", da parte della Prefettura di Ravenna;

1.

DI TRASMETTERE COPIA del presente atto alla Società Agribryo S.r.l. Consortile Agricola con sede legale in Corso Matteotti n. 39 in Comune di Lugo (RA), P. IVA 02411020395 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;

DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.